



# Per noi contribuenti

a cura del dottor Giuseppe Marino, difensore tributario - [www.studiomarino.com](http://www.studiomarino.com)



## ● Una recente sentenza della Commissione Tributaria salva un'azienda da un probabile fallimento **La presunzione del Fisco smantellata dai Giudici**

La Commissione Tributaria di Genova sezione 5, (presidente Antonio Ghigliazza, relatore Paolo Ciuffarella e membro giudicante Eugenio Marcenaro) con la sentenza n. 56/05/11 depositata il 24 febbraio scorso ha finalmente fatto un po' di chiarezza sull'uso distorto delle norme antieusive utilizzate dal Fisco ai fini delle imposte di registro.

Il fatto: una società aveva posto in essere una scrittura privata di cessione di quote sociali presso un notaio con un socio svizzero, l'Agenzia delle Entrate emetteva accertamento ai fini dell'imposta di registro presumendo una cessione d'azienda mascherata addebitando alla società ben 155.772 euro di imposta.

I giudici genovesi con molta attenzione, competenza ed equilibrio hanno studiato attentamente le norme ed hanno concluso che le presunzioni previste dal testo unico sull'accertamento non sono applicabili all'imposta di registro, e precisamente che l'articolo 20 del dpr 131/86 e' pur vero che consente di riqualificare gli atti, ma tale operazione deve essere limitata all'atto posto in essere e non puo' in alcun modo estendersi a fatti desunti altrove.

Inoltre, l'articolo 37 bis del dpr 600/73 non e' applicabile all'imposta di registro perche' riguarda imposte dirette e iva e l'articolo 53 bis del dpr 131/86 introdotto dalla legge 248 del 04/08/2006 che ha attribuito piu' poteri alle Agenzie delle Entrate non ha la stessa valenza del citato articolo 37 bis non consentendo alcuna presunzione a fatti esterni e non applicabile nella fattispecie in quanto la norma e' entrata in vigore dopo la stipulazione dell'atto.

Come si dice in materia giuridica, *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, cioè "dove la legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto ha taciuto". Come recita l'articolo 11 delle preleggi: la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (cost. 25)

Infine l'operazione aveva avuto giustificazione e quindi non era stata posta in essere per evadere come sosteneva l'ufficio.

Il ricorso tempestivo del ricorrente ha evitato una sicura fine dell'azienda: il fisco utilizza l'accertamento ai fini delle imposte di registro per poter poi legittimare appieno quello ai fini delle imposte dirette e iva ed è quindi indispensabile opporsi.

Il fisco poi spesso e volentieri, usa le presunzioni con un solo scopo: "fare soldi" senza preoccuparsi che questo *modus operandi* sta facendo chiudere le aziende e lo dimostra nella fattispecie il fatto che la norma non era applicabile retroattivamente: questo dovrebbe far riflettere sulla legittimità dei premi di produzione corrisposti ai direttori delle entrate.

Infine, le disposizioni tributarie sono sempre piu' insidiose e illegittime, pongono sempre piu' presunzioni a favore dello Stato e stiamo arrivando veramente a un punto di non ritorno.

Concludo con un ricordo storico: l'impero romano, che per 8 secoli ha dato le basi e consacrato i valori giuridici permanenti dell'attuale ordinamento giuridico moderno, aveva costituito due importanti principi:

*Onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat*: alla lettera, l'onere della prova è a carico di chi afferma qualche cosa, non di chi lo nega.

Nel caso specifico e' il fisco che deve provare l'evasione e non il contribuente.

*Onus probandi incumbit actori*: alla lettera, l'onere della prova è a carico di chi fa valere in giudizio in diritto.

Nel caso in cui si richiede un rimborso all'amministrazione o un'esenzione e' giusto che sia il contribuente a dimostrare di averne diritto.

A quanto pare forse non siamo degni di essere gli eredi diretti di questi magnifici giuristi del mondo antico, che forse era piu' giusto di questo moderno.

